



IL PRESIDENTE

Rubano, 5 dicembre 2011

c. 120

Anci Veneto

Prot. 00003671 del 06/12/2011



0502 - particolari regolamentazioni
(comunicazioni di comuni) finanziaria

Gent.me Signore Sindache
Egregi Signori Sindaci
Dei Comuni Soci del Veneto

Loro indirizzi

Oggetto: istituzione dei Consigli Tributarî, trasmissione proposta di regolamento.

Care colleghe e colleghi,

nella seduta odierna il nostro Direttivo, preso atto dei contenuti dell'articolo 18 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ha unanimemente approvato una proposta di regolamento di cui all'oggetto, documento che Vi unisco in copia per gli adempimenti previsti.

A disposizione, Vi saluto cordialmente.

Giorgio Da Negro

ALL./ c.s.


DM



COMUNE DI _____
(Provincia di _____)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del _____



SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità del Consiglio Tributario

Art. 2 – Natura e compiti del Consiglio Tributario

TITOLO II – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 3 - Composizione del Consiglio Tributario

Art. 4 – Durata del Consiglio Tributario


Art. 5 - Funzionamento del Consiglio Tributario

Art. 6 - Doveri dei componenti il Consiglio Tributario

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 7 – Norma finale

Art. 8 – Entrata in vigore



TITOLO I ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1


Oggetto e finalità del Consiglio Tributario

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione del Consiglio Tributario del Comune di _____ e la disciplina per il suo funzionamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, al fine di dare concreta operatività alla partecipazione del Comune all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. e all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, gli adempimenti organizzativi connessi all'istituzione e al funzionamento del Consiglio Tributario sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

Natura e compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è organo tecnico con funzioni consultive e propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Esso opera quale organismo di supporto, indirizzo e coordinamento degli uffici comunali coinvolti nel reperimento di informazioni utili alla partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo.
2. Al Consiglio Tributario sono attribuiti inoltre i seguenti compiti:
 - a. individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. 78/2010;
 - b. individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'I.N.P.S. ed altri soggetti istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento di cui trattasi;
 - c. esaminare le Dichiarazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - d. esaminare le segnalazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate prima dell'emissione degli avvisi di accertamento sintetico;
 - e. segnalare all'Agenzia delle Entrate ogni integrazione degli elementi contenuti nelle Dichiarazioni, fornendo idonea documentazione probatoria e comunicare, con



riferimento agli avvisi di accertamento sintetico, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione preventiva, ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;

- f. formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte nello svolgimento dei compiti attribuiti in materia tributaria ai Comuni;
- g. stabilire criteri di verifica al fine delle segnalazioni di accertamento;
- h. individuare strategie ed ambiti prioritari di controllo;
- i. proporre progetti operativi.


TITOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 3

Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da n. 4 componenti, individuati nei Responsabili dei servizi presso cui è più probabile reperire informazioni utili al fine di integrare le dichiarazioni dei contribuenti e le proposte di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nonché coinvolti nei settori di interesse delle segnalazioni qualificate previsti dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 03/12/2007, come segue:
 - dal Responsabile del servizio Tributi del Comune, che lo presiede;
 - dal Comandante della Polizia Locale;
 - dal Responsabile del servizio Edilizia/Urbanistica;
 - dal Responsabile del servizio Anagrafe/Commercio.Non sono previste nomine di supplenti.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente assegnato all'Ufficio Tributi del Comune individuato dal Responsabile dell'Ufficio stesso.
3. Senza che ciò comporti oneri per l'Amministrazione comunale, alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, in base alle specifiche tematiche trattate, responsabili o loro delegati degli Uffici locali delle Agenzie fiscali, dell'I.N.P.S. e della Guardia di Finanza con finalità informative o consultive.
4. La partecipazione al Consiglio Tributario avviene a titolo gratuito per tutti i componenti. Non sono previsti rimborsi spese.



Articolo 4

Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario, una volta istituito, resta in carica finché non formalmente abrogato mediante adozione di apposito atto regolamentare in tal senso.

Articolo 5

Funzionamento del Consiglio Tributario

1. La sede del Consiglio Tributario è stabilita presso il palazzo municipale, nei cui locali hanno luogo le sedute. Esse sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le sedute non sono pubbliche.
2. Di norma il Consiglio si riunisce, in orario di servizio dei Responsabili/dipendenti, almeno una volta l'anno entro il mese di febbraio. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente ed è comunicata per iscritto ai componenti, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 10 giorni prima della seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno.
La convocazione può essere richiesta anche dai singoli componenti. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa. Il Presidente può comunque convocare il Consiglio ogni volta che sia ritenuto necessario.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età tra i presenti.
4. Al Presidente sono trasmesse le segnalazioni preventive di accertamento di cui al comma 2, art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pervenute dall'Agenzia delle Entrate, affinché ne predisponga la trattazione alla prima seduta utile.
5. Nel corso di ciascuna seduta sono illustrate dal Presidente le segnalazioni di accertamento pervenute, al fine di consentire ai componenti di svolgere i necessari adempimenti istruttori, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
6. I risultati delle verifiche effettuate e le proposte di segnalazioni integrative sono portate a conoscenza del Consiglio nella riunione successiva.
7. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del segretario o, in sua assenza, da un dipendente incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Tributi. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dall'estensore. Dal verbale debbono risultare le segnalazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate che vengono sottoposte al Consiglio Tributario e gli eventuali elementi integrativi, di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rilevati e deliberati dal Consiglio stesso.



8. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso decisioni approvate a maggioranza dei presenti e verbalizzate. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Articolo 6

Doveri dei componenti il Consiglio Tributario

1. I partecipanti alle riunioni del Consiglio sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene a tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli istituzionali, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai partecipanti alle riunioni del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa decisione assunta con il loro voto determinante.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 7

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e previste dallo Statuto Comunale.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa deliberazione.